

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.

SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE

N. 57
del 15.12.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti.
(art.5 comma 2 del decreto lgs.vo 33/2013, come modificato dal decreto 97/2016)

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 10,30 presso la sede di Salerno del Consorzio SA/2.

L'Avv.to Giuseppe Corona, Commissario Liquidatore, giusto Decreto n°48 del 05 marzo 2010, assistito dal Segretario Generale incaricato, dr.ssa Maria Tripodi.

IL COMMISSARIO

Premesso che con D.L. 30 dicembre 2009, n°195, veniva disposta la cessazione dello Stato di Emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania;

Che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n°4 del 05.01.2010, si nominava Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA2 l'avv. Giuseppe Corona, conferendo i relativi poteri di liquidazione;

Che l'art.12, comma 1 del predetto decreto, come modificato dalla Legge di conversione n°26 del 26.02.2010 ha attribuito al Commissario Liquidatore anche i compiti di gestione, in via ordinaria, dei Consorzi di Bacino e di amministrazione dei relativi beni, in funzione del subentro delle relative attribuzioni, da parte delle Province;

Che con Decreto n°48 del 05.03.2010, il Presidente della Provincia di Salerno conferiva al predetto Commissario Liquidatore anche i compiti di gestione, in via ordinaria, dei Consorzi di Bacino e di amministrazione dei relativi beni, in funzione del subentro nelle relative attribuzioni, da parte delle Province;

Che con delibera della Giunta Provinciale n°480 del 30.12.2010, è stato prorogato l'incarico di Liquidatore del Consorzio SA/2 sino al trasferimento delle competenze sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla Soc. Provinciale EcoAmbiente Salerno Spa;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *"linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013"*;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *"amministrazione trasparenza"* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *"il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *"semplice"*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *"generalizzato"*;

il comma 2 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*;

lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *"di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*;

l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *"documentale"* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;

infatti, è quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*;

dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*;

inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;

mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*;

Premesso che:

l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicino sui propri siti";

il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico";

Premesso che:

con la presente si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- 1- istituendo il "registro delle domande di accesso generalizzato";
- 2- assegnando la gestione del registro all'ufficio protocollo con Responsabile il Coordinatore Aree/Settori rag. Roberto Infante;

pertanto, ad integrazione del regolamento di organizzazione, si specifica che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli cartacei;

il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

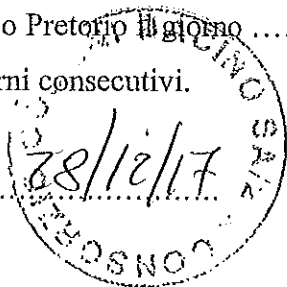
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di istituire il "registro delle domande di accesso generalizzato", assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL COMMISSARIO
- F.to Avv. Giuseppe CORONA -

IL SEGRETARIO GENERALE
-F.to dr.ssa Maria Tripodi-

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, D.Lgs. 18.8.2000 n.267, è stata
affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALERNO li



IL SEGRETARIO GENERALE
-F.to dr.ssa Maria Tripodi-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SALERNO li



IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Maria Tripodi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Tripodi", written over the printed name of the General Secretary.